REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO DI TERZI, DELLE COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE E DEI CONTRIBUTI ALLA RICERCA E SOSTEGNO ALLA DIDATTICA

TITOLO I – FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1
Finalità e principi

1. L'Università degli Studi della Tuscia promuove lo sviluppo dei rapporti con soggetti pubblici e privati e la valorizzazione delle proprie competenze, infrastrutture e risorse scientifiche, tecniche, professionali e formative, anche mediante lo svolgimento di attività a carattere corrispettivo e, ove ne ricorrano i presupposti, di natura commerciale, al fine di diversificare le fonti di finanziamento, incrementare la capacità di autofinanziamento e acquisire risorse da destinare al perseguimento e allo sviluppo delle finalità istituzionali dell'Ateneo.
2. Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono svolte senza pregiudizio per il regolare esercizio delle funzioni istituzionali dell'Università e nel rispetto dei principi di sostenibilità economica, trasparenza, imparzialità, integrità, prevenzione dei conflitti di interesse e corretta gestione amministrativa, contabile e fiscale.
3. I rapporti con soggetti terzi sono qualificati e disciplinati in base alla loro effettiva natura e sostanza, indipendentemente dalla denominazione utilizzata dalle parti, secondo le categorie definite dal presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti con soggetti pubblici e privati aventi ad oggetto attività per conto terzi, comprese la ricerca commissionata e le prestazioni standardizzate o a tariffario, le collaborazioni scientifiche, i contributi alla ricerca e i contributi alla didattica, secondo le categorie definite all'articolo 3.

2. Rientrano, in particolare, nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività di cui all'articolo 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nonché le ulteriori attività con soggetti terzi riconducibili alle fattispecie disciplinate dal presente Regolamento.

3. Non costituiscono attività per conto terzi gli accordi e le convenzioni aventi effettiva natura collaborativa, ivi compresi gli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando siano finalizzati allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con apporti effettivi delle parti e in assenza dell'acquisto, da parte di una delle parti, di una specifica prestazione resa dall'Università nel suo prevalente interesse. Tali rapporti, ove riconducibili alle collaborazioni scientifiche di cui all'articolo 3, sono disciplinati dal presente Regolamento secondo la relativa categoria; negli altri casi restano soggetti alle specifiche disposizioni normative e regolamentari applicabili.

4. Restano disciplinati dalla normativa e dagli specifici regolamenti di Ateneo i rapporti aventi ad oggetto sponsorizzazioni, concessione autonoma in uso di spazi e beni non connessa alla resa di prestazioni disciplinate dal presente Regolamento, utilizzo del nome, del marchio o del logo dell'Università, trasferimento tecnologico e licenze di proprietà intellettuale, spin-off e start-up. Restano altresì disciplinate dalla normativa e dagli specifici regolamenti di Ateneo le attività rientranti nell'offerta formativa istituzionale, ivi comprese quelle organizzate o gestite da Unitus Academy, nonché le relative procedure di istituzione, attivazione, organizzazione e gestione didattica, anche quando sostenute mediante finanziamenti, contributi o altre risorse provenienti da soggetti esterni, purché tali risorse non costituiscano il corrispettivo di una specifica prestazione resa dall'Università nel prevalente interesse del soggetto erogante, fermo quanto previsto dall'art. 10 in materia di liberalità, donazioni, contributi e altre erogazioni destinate al sostegno della didattica. Qualora ricorrano invece gli elementi della committenza e della corrispettività, le attività formative sono disciplinate dal presente Regolamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d). Non rientrano nel presente Regolamento le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte dell'Università, né gli incarichi individuali conferiti dall'Università a soggetti esterni.

5. I rapporti tra strutture organizzative dell'Università non costituiscono rapporti con soggetti terzi e sono disciplinati dalle disposizioni amministrativo-contabili di Ateneo, trattandosi di operazioni carenti della rilevanza esterna.

Articolo 3

Definizioni e classificazione dei rapporti con soggetti terzi

1. Ai fini del presente Regolamento, costituiscono attività per conto terzi le prestazioni rese dall'Università, avvalendosi delle proprie strutture, risorse e competenze, anche con il supporto e l'intervento di terzi, a favore di soggetti pubblici o privati, nel prevalente interesse del committente e nell'ambito di un rapporto avente natura corrispettiva.

2. Nell'ambito delle attività per conto terzi, costituisce ricerca commissionata l'attività di ricerca teorica, applicata, sperimentale o industriale richiesta da un soggetto terzo per soddisfare proprie esigenze, nell'ambito di un rapporto che individua le attività da svolgere, gli eventuali risultati o prestazioni attese, i termini di svolgimento e il relativo corrispettivo, nonché i termini di pagamento di quest'ultimo.

3. Costituisce collaborazione scientifica l'attività svolta con uno o più soggetti esterni per il perseguimento di un interesse scientifico o istituzionale comune e reciproco, mediante apporti effettivi delle parti in termini di attività, competenze, personale, strutture, attrezzature, dati, materiali o risorse finanziarie, in assenza di un rapporto avente ad oggetto l'acquisto di una specifica prestazione dell'Università, quindi in carenza di natura corrispettiva. Gli eventuali trasferimenti finanziari sono funzionali alla realizzazione delle attività comuni o alla condivisione dei relativi costi.

4. Costituisce contributo alla ricerca e sostegno alla didattica l'erogazione di risorse da parte di un soggetto pubblico o privato destinata a sostenere attività di ricerca o didattica o iniziative ad esse direttamente connesse, anche con vincolo di destinazione, senza che l'erogazione si inserisca in un rapporto di natura corrispettiva o comporti l'acquisto di una specifica prestazione da parte del soggetto erogante.

5. Nell'ambito delle attività per conto terzi, costituiscono prestazioni a tariffario le attività standardizzate o ricorrenti, quali analisi, prove, tarature, controlli, certificazioni, utilizzo di strumentazioni nell'ambito della resa di prestazioni tecnico-scientifiche e altri servizi tecnici o scientifici, rese sulla base di condizioni e corrispettivi predeterminati.

6. La qualificazione del rapporto è effettuata sulla base della sua effettiva natura e tenendo conto, in particolare, dell'interesse perseguito dalle parti, dell'esistenza di obbligazioni corrispettive, delle

modalità di determinazione e destinazione delle risorse, dell'assunzione dei rischi, degli apporti delle parti e della disciplina relativa alla titolarità, utilizzazione e pubblicazione dei risultati.

7. Qualora un accordo comprenda componenti riconducibili a categorie differenti, queste sono, ove possibile, distintamente individuate e disciplinate nel contratto, nel piano economico-finanziario e nella relativa gestione amministrativa e contabile. In ogni caso, la distinzione, con particolare riferimento all'individuazione del corrispettivo delle prestazioni, è necessaria sotto il profilo fiscale.

TITOLO II – ATTIVITÀ PER CONTO TERZI E RICERCA COMMISSIONATA

Articolo 4
Tipologie di attività per conto terzi

1. Le attività per conto terzi possono consistere, in particolare, in:

a) ricerca commissionata;

b) consulenza scientifica o tecnica, studi, pareri, assistenza specialistica, progettazione, supervisione e collaudi;

c) prestazioni e servizi tecnico-scientifici, comprese analisi, prove, tarature, controlli, certificazioni, misurazioni e valutazioni;

d) prestazioni formative commissionate, consistenti nella progettazione, organizzazione o realizzazione di corsi, seminari, workshop e altre attività formative svolte su specifica richiesta e nel prevalente interesse di soggetti pubblici o privati, nell'ambito di un rapporto di natura corrispettiva, ferme restando le disposizioni di Ateneo in materia di offerta formativa e di Unitus Academy;

e) utilizzo di attrezzature, laboratori e infrastrutture scientifiche nell'ambito della resa di prestazioni o servizi tecnico-scientifici;

f) ogni altra attività o prestazione consentita dall'ordinamento, resa nel prevalente interesse di un soggetto terzo e coerente con le finalità istituzionali dell'Università.

2. Le prestazioni standardizzate o ricorrenti possono essere organizzate e rese secondo tariffari ai sensi dell'articolo 7.

3. Le attività di cui al presente articolo sono ammesse purché non pregiudichino il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali e assicurino la sostenibilità economico-finanziaria, salvo

quanto previsto dall'articolo 6, comma 3. Nei casi di cofinanziamento interno previsti dal medesimo articolo non possono essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale dell'Ateneo.

Articolo 5

Procedura, qualificazione preventiva e approvazione

1. Le attività per conto terzi sono approvate dall'organo competente della struttura responsabile. Il contratto è sottoscritto dal responsabile della struttura competente, salvo i casi in cui la normativa, lo Statuto, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità o altre disposizioni di Ateneo attribuiscano la competenza al Rettore o ad altro organo o soggetto.

2. La proposta è accompagnata da una scheda di qualificazione e sostenibilità economica, predisposta secondo le modalità definite dall'Ateneo, nella quale sono indicati la categoria del rapporto ai sensi dell'articolo 3, gli elementi economici essenziali e le informazioni necessarie alla corretta gestione amministrativa, contabile e fiscale.

3. La proposta contiene almeno:

a) oggetto, finalità, durata o termini di esecuzione della prestazione e soggetti coinvolti;

b) responsabile scientifico o responsabile dell'attività, con espressa accettazione dell'incarico;

c) personale e altre risorse necessarie all'esecuzione;

d) piano economico-finanziario, corrispettivo e modalità di pagamento;

e) disciplina dei risultati, della proprietà intellettuale, della riservatezza e delle eventuali pubblicazioni;

f) principali profili di eventuale rischio e responsabilità;

g) ove richiesto in ragione del valore, della durata o del rischio del rapporto, gli elementi necessari alla valutazione dell'affidabilità economico-finanziaria del committente e le eventuali misure di mitigazione del rischio di credito;

h) la dichiarazione del responsabile scientifico o del responsabile dell'attività in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il committente o con altri soggetti coinvolti nell'attività;

i) ogni altro elemento richiesto dalla scheda di qualificazione e dagli schemi contrattuali adottati dall'Ateneo.

4. Gli uffici competenti dell'Amministrazione centrale assicurano supporto alle strutture nella qualificazione dei rapporti, nella contrattualistica, nella determinazione del trattamento fiscale e negli adempimenti amministrativo - contabili. Con eventuali disposizioni attuative sono individuati i casi nei quali la verifica preventiva degli uffici centrali è obbligatoria, in ragione della natura, del valore, della complessità o dei profili di rischio del rapporto.

5. Per le prestazioni standardizzate o ricorrenti, per le attività a tariffario e per i rapporti di limitato valore o ridotta complessità possono essere adottati schemi contrattuali tipo e procedure semplificate, nel rispetto dei requisiti di qualificazione, sostenibilità economica, tracciabilità, certezza della percezione del corrispettivo e corretta gestione fiscale.

Articolo 6

Determinazione del corrispettivo e sostenibilità economico-finanziaria

1. Il corrispettivo delle attività per conto terzi è determinato in misura congrua rispetto alla natura, alla complessità e alla durata della prestazione, al livello di specializzazione richiesto, ai rischi assunti, alle modalità di utilizzazione dei risultati e, ove disponibili, alle condizioni e ai prezzi praticati per prestazioni analoghe sul mercato. Il corrispettivo deve assicurare l'integrale copertura dei costi diretti e indiretti dell'attività, degli eventuali oneri fiscali connessi alla stessa, nonché delle quote e delle trattenute previste dal presente Regolamento, e può prevedere un adeguato margine economico ulteriore.

2. Ai fini della determinazione del corrispettivo sono considerati, in particolare:

a) i costi per materiali di consumo, beni e servizi necessari all'esecuzione dell'attività;

b) i costi relativi all'acquisto, al noleggio, alla manutenzione, all'utilizzo e all'ammortamento di attrezzature, laboratori e infrastrutture;

c) la valorizzazione economica del tempo del personale strutturato impiegato nell'attività, secondo criteri definiti dall'Ateneo, distinta dagli eventuali compensi aggiuntivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 12;

d) il costo del personale non strutturato e delle eventuali collaborazioni, incarichi o prestazioni esterne necessarie all'esecuzione dell'attività;

e) le spese di viaggio e missione, gli oneri assicurativi e gli altri costi direttamente riferibili alla prestazione;

f) i costi generali e indiretti sostenuti dalla struttura e dall'Ateneo, anche determinati in misura forfetaria secondo criteri definiti dall'Ateneo;

g) il valore economico eventualmente connesso all'utilizzazione o allo sfruttamento di risultati, know how e diritti di proprietà intellettuale;

h) un margine di rischio a copertura delle potenziali insolvenze o ritardi nei pagamenti;

i) ogni altro costo o onere prevedibile connesso all'esecuzione della prestazione e derivante dalla necessità di garantire l'assolvimento degli oneri fiscali;

l) un adeguato margine economico positivo, al netto degli oneri fiscali.

3. In via eccezionale, qualora l'attività presenti uno specifico e motivato interesse istituzionale dell'Università, una parte dei costi può essere posta a carico dell'Ateneo o della struttura interessata, previa individuazione delle relative risorse e autorizzazione dell'organo competente. Il piano economico-finanziario dà separata evidenza del cofinanziamento e delle relative fonti di copertura. Il cofinanziamento interno deve garantire la copertura di costi aventi natura e utilità istituzionale e non può essere utilizzato per praticare condizioni economiche ingiustificatamente favorevoli al committente. Qualora l'entità o le caratteristiche della partecipazione dell'Università evidenzino un interesse scientifico o istituzionale comune e reciproco delle parti, il rapporto è sottoposto a verifica ai fini della corretta qualificazione ai sensi dell'articolo 3, ferma restando la necessità di garantire il rispetto delle norme fiscali vigenti e applicabili nella parte avente comunque carattere corrispettivo, in ragione di presupposti di committenza.

Articolo 7
Prestazioni standardizzate e tariffari

1. Le prestazioni standardizzate o ricorrenti di cui all'articolo 3, comma 5, possono essere rese sulla base di tariffari approvati secondo le competenze e le modalità previste dalle disposizioni di Ateneo.

2. Le tariffe sono determinate secondo i criteri di cui all'articolo 6 e tengono conto delle quote e delle trattenute applicabili, della natura e del livello di specializzazione della prestazione e, ove disponibili, delle condizioni di mercato e dei tariffari praticati per prestazioni comparabili.

3. I tariffari individuano le prestazioni offerte, i relativi corrispettivi, le condizioni di erogazione, gli eventuali servizi accessori e maggiorazioni e il regime fiscale applicabile. Essi sono sottoposti a verifica periodica e aggiornati quando variazioni significative dei costi, delle condizioni di mercato o di altri elementi rilevanti ne compromettano la congruità.

4. Per le prestazioni a tariffario possono essere adottate modalità semplificate di instaurazione e gestione del rapporto, anche mediante richiesta o ordine del committente e relativa accettazione secondo condizioni generali previamente approvate dall'Ateneo, ove compatibile con la natura e il valore della prestazione, ferma restando la tracciabilità dell'attività, del corrispettivo e degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali.

5. Non sono ammesse deroghe individuali alle tariffe approvate. I tariffari possono prevedere, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, fasce tariffarie, riduzioni o maggiorazioni connesse alla quantità, alla durata, alla frequenza, alla complessità della prestazione o ad altre condizioni oggettive. Qualora la prestazione presenti caratteristiche tali da non essere riconducibile alle condizioni standardizzate previste dal tariffario, il relativo corrispettivo è determinato ai sensi dell'articolo 6.

TITOLO III – COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE, CONTRIBUTI ALLA RICERCA E SOSTEGNO ALLA DIDATTICA

Articolo 8
Collaborazioni scientifiche

1. Le collaborazioni scientifiche di cui all'articolo 3, comma 3, sono formalizzate mediante accordi che individuano le finalità comuni, le attività e gli apporti delle parti, il responsabile scientifico, la durata, le modalità di utilizzazione e pubblicazione dei risultati e la disciplina della proprietà intellettuale.

2. Gli apporti delle parti possono consistere in attività, personale, competenze, strutture, attrezzature, dati, materiali, risorse finanziarie o altri contributi funzionali alla realizzazione delle attività comuni. Il relativo valore, ove economicamente determinabile e rilevante, è evidenziato nell'accordo o nel piano economico-finanziario della collaborazione.

3. Gli eventuali trasferimenti finanziari tra i partecipanti sono destinati alla realizzazione delle attività comuni o alla condivisione dei relativi costi e non costituiscono corrispettivo per l'acquisto di una specifica prestazione resa dall'Università nel prevalente interesse del soggetto erogante.
4. Qualora, in sede istruttoria o durante l'esecuzione dell'accordo, emergano elementi tali da configurare, anche per una parte delle attività, un rapporto di natura corrispettiva, il rapporto è sottoposto a nuova qualificazione ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 9
Contributi alla ricerca

1. L'Università può accettare contributi da soggetti pubblici o privati destinati a sostenere attività di ricerca e iniziative ad esse direttamente connesse, purché l'erogazione non comporti l'obbligo di rendere al soggetto erogante una specifica prestazione o altra utilità avente natura corrispettiva.
2. Il contributo può essere vincolato a una determinata area scientifica, progetto, linea di ricerca o altra specifica finalità di ricerca. Gli obblighi di informazione o rendicontazione sull'utilizzo delle risorse e il mero riconoscimento del sostegno finanziario ricevuto non costituiscono, di per sé, una controprestazione, purché tale riconoscimento non assuma contenuto promozionale o pubblicitario tale da configurare una sponsorizzazione nel qual caso dovranno trovare applicazione le regole indicate nell'apposito regolamento.
3. Qualora l'erogazione comporti l'attribuzione al soggetto finanziatore di diritti esclusivi sui risultati, l'esecuzione di prestazioni determinate nel suo prevalente interesse, vincoli alla pubblicazione o altre utilità aventi natura corrispettiva, il rapporto è sottoposto a nuova qualificazione ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 10
Liberalità e contributi a sostegno della didattica

1. L'Università può ricevere da soggetti pubblici o privati liberalità, donazioni, contributi e altre erogazioni destinate a sostenere attività didattiche e formative istituzionali, purché l'erogazione non comporti l'obbligo per l'Università di rendere al soggetto erogante una specifica prestazione o altra utilità avente natura corrispettiva.

2. Le erogazioni possono prevedere una specifica destinazione a corsi di studio, insegnamenti, laboratori e altre attività didattiche, iniziative di innovazione e miglioramento della didattica, attività formative istituzionali, ivi comprese quelle organizzate da *Unitus Academy*, nonché all'acquisizione di beni, servizi e attrezzature funzionali alle predette attività.

3. La destinazione di cui al comma 2 deve essere compatibile con la normativa vigente, con l'autonomia didattica e organizzativa dell'Università e con le competenze degli organi accademici. L'erogazione non può attribuire al soggetto erogante poteri di ingerenza nella definizione dei contenuti didattici, nella scelta dei docenti, nelle modalità di valutazione degli studenti o nell'esercizio delle altre prerogative accademiche.

4. Gli obblighi di informazione o rendicontazione sull'utilizzo delle risorse e il mero riconoscimento del sostegno ricevuto non costituiscono, di per sé, una controprestazione. Qualora siano riconosciute al soggetto erogante prestazioni promozionali, pubblicitarie o altre utilità economicamente apprezzabili, il rapporto è qualificato e disciplinato secondo la sua effettiva natura.

5. L'approvazione, l'accettazione e la sottoscrizione dei rapporti di cui al presente Titolo avvengono secondo le competenze stabilite dallo Statuto, dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e dalle altre disposizioni di Ateneo.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa generale e alle disposizioni di Ateneo ad esse applicabili.

TITOLO IV – PERSONALE, COMPENSI E TRATTENUTE

Articolo 11
Personale coinvolto nelle attività

1. Il responsabile scientifico o responsabile dell'attività individua il personale necessario all'esecuzione delle attività in relazione alle competenze richieste e ne coordina la partecipazione, nel rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni di Ateneo.

2. Il personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico - amministrativo è individuato sulla base delle competenze professionali e dell'effettivo contributo richiesto. Per le prestazioni fungibili si applicano

criteri di trasparenza, rotazione e valorizzazione delle competenze secondo modalità definite dall'Ateneo.

3. La partecipazione di personale appartenente a una struttura diversa da quella responsabile dell'attività è subordinata all'autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza o, per i dirigenti, del Direttore Generale.

4. Per il personale tecnico - amministrativo, le attività per conto terzi possono essere svolte sia durante l'orario di servizio sia al di fuori dello stesso, fermo restando il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali. L'impegno dedicato durante l'orario di servizio non può superare il 25 per cento delle ore effettivamente prestate nell'arco di ciascun trimestre.

5. Le ore dedicate alle attività per conto terzi, sia durante sia al di fuori dell'orario di servizio, sono oggetto di specifica rilevazione mediante il sistema di gestione delle presenze. Le attività svolte al di fuori dell'orario di servizio non danno luogo, in aggiunta ai compensi eventualmente riconosciuti ai sensi del presente Regolamento, a compensi per lavoro straordinario o a riposi compensativi.

6. La durata complessiva della prestazione lavorativa, comprensiva delle attività per conto terzi svolte al di fuori dell'orario ordinario, deve rispettare i limiti in materia di durata massima dell'orario di lavoro e di riposo previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigenti. Specifiche disposizioni attuative disciplinano le modalità di rilevazione, nonché l'applicazione al personale a tempo parziale, al lavoro agile e al lavoro da remoto.

7. La partecipazione alle attività disciplinate dal presente Regolamento deve essere compatibile con il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

8. Il personale coinvolto è tenuto a segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo la normativa e le disposizioni di Ateneo.

Articolo 12

Compensi al personale

1. Nell'ambito delle attività per conto terzi possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi al personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico - amministrativo che partecipa effettivamente alla realizzazione delle attività, nei limiti e secondo le condizioni previsti dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva e integrativa e dalle disposizioni di Ateneo.

2. Il riconoscimento dei compensi non costituisce conseguenza automatica della partecipazione all'attività. La proposta di riparto è formulata dal responsabile scientifico o dal responsabile dell'attività e approvata dall'organo competente sulla base dell'effettivo contributo prestato, tenendo conto, in particolare, dell'impegno richiesto, del tempo dedicato, del livello di responsabilità, della complessità delle attività svolte e delle eventuali responsabilità connesse alla sottoscrizione, validazione o certificazione dei risultati.

3. La valorizzazione economica del tempo del personale strutturato ai fini della determinazione del corrispettivo, prevista dall'articolo 6, costituisce una componente del costo della prestazione ed è distinta dai compensi aggiuntivi eventualmente riconosciuti ai sensi del presente articolo.

4. L'ammontare complessivo dei compensi aggiuntivi è determinato nell'ambito del piano economico-finanziario, previa integrale copertura dei costi diretti e indiretti dell'attività e delle quote e trattenute previste dal presente Regolamento, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la sostenibilità economica dell'attività e la capacità di autofinanziamento dell'Università. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, con deliberazione motivata, limiti massimi all'incidenza dei compensi, anche differenziati in relazione alla tipologia e alle caratteristiche delle attività. Tali limiti si applicano alle attività approvate successivamente alla loro entrata in vigore, fermo restando il rispetto degli eventuali limiti individuali previsti dalla normativa e dalla contrattazione vigenti.

5. I compensi maturano in correlazione alla maturazione della competenza economica della prestazione resa e del corrispettivo maturato a favore dell'Ateneo, ma sono esigibili e sono liquidati al personale esclusivamente dopo l'effettivo incasso del corrispettivo totale o, nel caso di attività articolate in fasi autonome, dell'incasso integrale della quota riferibile alla fase completata, previa verifica dell'effettiva partecipazione del personale e del corretto adempimento degli obblighi previsti, nonché, ove previsto dal contratto, dell'avvenuta accettazione della prestazione da parte del committente o del decorso dei termini contrattualmente stabiliti per la verifica, e in assenza di contestazioni pendenti relative a inadempimenti o difformità della prestazione.

6. Restano fermi gli obblighi di rilevazione dell'attività svolta, gli adempimenti in materia di incarichi e compensi, ivi compresi, ove applicabili, quelli relativi all'anagrafe delle prestazioni, previsti dalla normativa, dalla contrattazione collettiva e integrativa e dalle disposizioni di Ateneo.

Articolo 13

Trattenute e quote di Ateneo e di struttura

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività per conto terzi. La base di calcolo delle quote di cui al comma 3 è costituita dal corrispettivo complessivo al netto dell'IVA, ove applicabile. Le quote di cui al presente articolo sono considerate ai fini della determinazione del corrispettivo e della predisposizione del piano economico-finanziario ai sensi dell'articolo 6. Sono escluse dalla base di calcolo le somme che, in forza del contratto o dell'accordo, siano di spettanza di partner esterni e debbano essere trasferite dall'Università ai medesimi, senza rimanere nella disponibilità economica dell'Ateneo, purché siano distintamente individuate nel contratto e nel piano economico-finanziario.

2. Sono altresì escluse dalla base di calcolo le somme espressamente e specificamente destinate, in forza del contratto, della convenzione o di altro atto che disciplina il rapporto con il soggetto finanziatore, al finanziamento, anche parziale, di borse di dottorato, incarichi post-doc, contratti di ricerca e contratti di insegnamento in corsi curriculari, a condizione che la relativa borsa o il relativo contratto siano effettivamente attivati secondo la normativa e le disposizioni di Ateneo. L'esclusione opera esclusivamente nei limiti delle somme effettivamente impegnate per la borsa di dottorato, l'incarico post-doc, il contratto di ricerca o il contratto di insegnamento effettivamente attivati. Le relative risorse sono contabilmente vincolate alla specifica destinazione. Qualora la borsa di dottorato, l'incarico post-doc, il contratto di ricerca o il contratto di insegnamento non siano attivati entro il termine previsto dall'atto che disciplina il rapporto o dal piano economico-finanziario, ovvero le relative risorse siano successivamente destinate, in tutto o in parte, a finalità diverse, sulla quota non utilizzata per la destinazione originariamente prevista si applicano le quote ordinarie di cui al comma 3. L'esclusione non si applica quando la destinazione delle somme al finanziamento di borse di dottorato, incarichi post-doc, contratti di ricerca o contratti di insegnamento sia prevista esclusivamente nel piano economico-finanziario e non risulti anche dal contratto, dalla convenzione o da altro atto che disciplina il rapporto con il soggetto finanziatore.

3. Sulla base di calcolo di cui al comma 1 sono applicate:

a) una quota del 5 per cento a favore della struttura responsabile dell'attività, quale concorso ai costi generali e di funzionamento;

b) una quota del 17 per cento a favore del bilancio generale di Ateneo, destinata al concorso ai costi generali, ai costi per i servizi comuni e alle politiche di sviluppo e autofinanziamento dell'Università.

4. Per le prestazioni a tariffario di cui all'articolo 7, la quota a favore del bilancio generale di Ateneo di cui al comma 3, lettera b), è ridotta al 10 per cento. Resta ferma la quota di cui al comma 3, lettera a). I tariffari sono determinati in modo da assicurare comunque la copertura dei costi e la sostenibilità economica delle prestazioni.

5. Sull'importo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'Università, destinato ai compensi aggiuntivi del personale ai sensi dell'articolo 12 si applica un'ulteriore trattenuta pari al 10 per cento, destinata per un terzo alla struttura responsabile dell'attività e per due terzi al bilancio generale di Ateneo.

6. Per i contratti o le prestazioni di importo complessivo inferiore a euro 5.000,00, al netto dell'IVA, la quota a favore del bilancio generale di Ateneo di cui al comma 3, lettera b), è ridotta al 10 per cento. Resta ferma la quota del 5 per cento a favore della struttura responsabile dell'attività.

7. Delle somme destinate al bilancio generale di Ateneo ai sensi del comma 3, lettera b), e del comma 5:

a) il 40 per cento è destinato al Fondo Comune di Ateneo per il personale tecnico – amministrativo,

b) il 20 per cento al finanziamento della ricerca. Le somme derivanti da questa quota confluiscono integralmente nel Fondo di Ateneo per lo sviluppo della ricerca, così come disciplinato dal Regolamento per la disciplina dei progetti di ricerca su bando competitivo,

c) il 40 per cento alla copertura dei costi generali e di funzionamento, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata ai sensi del comma 8. Le ulteriori destinazioni e le relative percentuali di riparto sono definite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa e della contrattazione vigenti.

8. Il Consiglio di Amministrazione può, con deliberazione motivata, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva vigenti, modificare le aliquote delle trattenute e dei prelievi e le percentuali o i criteri di riparto previsti dal presente articolo, anche differenziandoli in relazione alla tipologia, alla dimensione o alle caratteristiche delle attività, tenendo conto della sostenibilità economica, della competitività dell'offerta, dell'incentivazione delle strutture e degli obiettivi di

autofinanziamento dell'Ateneo. Le modifiche si applicano esclusivamente alle attività approvate successivamente alla loro entrata in vigore.

TITOLO V – GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLI

Articolo 14
Esecuzione delle attività

1. Il responsabile scientifico o responsabile dell'attività assicura il corretto svolgimento delle attività e il rispetto degli obblighi contrattuali, delle condizioni economiche approvate e delle disposizioni applicabili, segnalando tempestivamente alla struttura responsabile e agli uffici competenti ogni circostanza suscettibile di incidere significativamente sull'esecuzione del rapporto o di determinare responsabilità per l'Università.
2. Le attività sono svolte nel rispetto della normativa e delle disposizioni di Ateneo in materia di sicurezza, utilizzo delle strutture, delle attrezzature e delle infrastrutture e tutela del patrimonio.
3. Quando l'attività coinvolge più strutture dell'Ateneo, i rispettivi apporti, le responsabilità, i costi, i ricavi e le eventuali quote spettanti sono definiti preventivamente mediante apposita intesa tra le strutture interessate.
4. Le modifiche sostanziali dell'oggetto, del corrispettivo, della durata, dell'allocazione dei rischi, della disciplina dei risultati o del piano economico-finanziario sono sottoposte alla preventiva approvazione secondo la procedura applicabile al rapporto originario.
5. Le clausole penali eventualmente previste dai contratti devono essere determinate o determinabili e proporzionate alla natura e al valore della prestazione. I relativi oneri gravano sulla struttura responsabile dell'attività, ferma restando l'eventuale responsabilità dei soggetti cui l'inadempimento sia imputabile secondo la normativa vigente e incidono sull'esigibilità dei compensi previsti a favore del personale.

Articolo 15
Rendicontazione e chiusura delle attività

1. Al termine delle attività per conto terzi è predisposto il consuntivo economico-finanziario, con evidenza dei ricavi, dei costi effettivamente sostenuti, delle quote e trattenute applicate, dei compensi eventualmente riconosciuti, e dell'eventuale risultato economico residuo, con indicazione della relativa contabilizzazione nelle scritture di contabilità analitica e generale di Ateneo. Quando richiesto dalla natura dell'attività o dal contratto, il responsabile scientifico o responsabile dell'attività predispone altresì una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.
2. Per le prestazioni a tariffario la rendicontazione può essere effettuata cumulativamente con periodicità trimestrale o altra tempistica stabilita dalle eventuali disposizioni attuative dell'Ateneo.
3. Quando l'attività è articolata dal contratto in fasi autonomamente identificabili, ciascuna dotata di uno specifico corrispettivo e suscettibile di autonoma verifica e accettazione da parte del committente, la liquidazione dei compensi può avvenire al termine di ciascuna fase, a condizione che il relativo corrispettivo sia stato integralmente incassato e siano stati previamente verificati la copertura dei costi riferibili alla fase, l'accantonamento proporzionale delle quote e delle trattenute e la disponibilità delle risorse necessarie al completamento dell'attività complessiva.
4. In sede di chiusura sono verificati la completezza dei ricavi maturati e dei relativi incassi, i costi sostenuti, l'applicazione delle quote, delle trattenute e dei compensi e il corretto trattamento amministrativo, contabile e fiscale del rapporto.
5. Gli eventuali risultati economici negativi non coperti dal corrispettivo gravano sulla struttura responsabile dell'attività e incidono sull'esigibilità dei compensi riconosciuti al personale, salvo che derivino da eventi non imputabili alla struttura e/o ai partecipanti alle attività o siano diversamente coperti previa autorizzazione dell'organo competente.
6. L'eventuale margine di commessa risultante alla chiusura dell'attività, dopo la copertura dei costi, l'applicazione delle quote e delle trattenute e la liquidazione dei compensi previsti nel piano economico-finanziario e l'effettuazione degli eventuali accantonamenti fiscali, rimane presso la struttura responsabile ed è destinato al finanziamento delle finalità istituzionali della struttura, comprese attività e progetti di ricerca e didattica, l'attivazione di contratti, borse e altre posizioni di ricerca, nonché l'acquisto, il potenziamento e la manutenzione di attrezzature e infrastrutture scientifiche e didattiche. La destinazione delle risorse è approvata dall'organo competente della struttura, su proposta del responsabile scientifico o responsabile dell'attività. I nuovi oneri dovranno

gravare su un nuovo progetto di budget con uno stanziamento distinto da quello relativo allo svolgimento dell'attività produttiva di corrispettivi allo scopo di garantirne la distinzione anche dal punto di vista del risultato delle attività rilevanti ai fini fiscali dell'Ateneo.

Articolo 16

Monitoraggio, repertorio e controlli

1. L'Università assicura il monitoraggio unitario dei rapporti disciplinati dal presente Regolamento mediante un repertorio o altro sistema informativo centrale, secondo modalità definite dall'Amministrazione.
2. Gli uffici competenti dell'Amministrazione centrale effettuano, anche a campione, verifiche sulla corretta qualificazione dei rapporti, sulla sostenibilità economico-finanziaria, sull'applicazione delle quote e delle trattenute, sulla gestione amministrativa, contabile e fiscale e sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Qualora emergano elementi non coerenti con la qualificazione originaria del rapporto, la struttura responsabile, con il supporto degli uffici competenti, provvede agli adempimenti necessari alla corretta gestione giuridica, amministrativa, contabile e fiscale.
4. Con periodicità almeno annuale l'Amministrazione presenta agli organi di governo un rapporto sull'andamento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, con particolare riferimento ai volumi economici, alle tipologie dei rapporti, alle risorse finanziarie acquisite dall'esterno, ai risultati economici e all'andamento delle fonti di autofinanziamento.

Articolo 17

Proprietà intellettuale, riservatezza e utilizzazione dei risultati

1. I contratti e gli accordi disciplinano, ove rilevante, la proprietà intellettuale pregressa messa a disposizione dalle parti, la titolarità dei risultati generati, i relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento e le condizioni economiche applicabili, nel rispetto della normativa vigente e degli specifici regolamenti di Ateneo.

2. Nelle attività per conto terzi, l'attribuzione al committente di diritti esclusivi o di diritti di sfruttamento economico sui risultati deve essere adeguatamente considerata nella determinazione del corrispettivo.

3. Le clausole di riservatezza e gli eventuali limiti o differimenti della pubblicazione dei risultati devono essere proporzionati e circoscritti nel contenuto e nella durata, tenendo conto delle esigenze di tutela delle informazioni riservate e della proprietà intellettuale nonché della libertà della ricerca e dell'interesse dell'Università alla diffusione scientifica dei risultati.

4. La stipula di contratti o accordi disciplinati dal presente Regolamento non attribuisce al soggetto esterno alcun diritto all'utilizzo del nome, del marchio, del logo o degli altri segni distintivi dell'Università, che resta soggetto alla specifica disciplina di Ateneo.

5. Il trattamento dei dati personali, delle informazioni riservate, degli eventuali segreti commerciali e delle altre informazioni protette avviene nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di Ateneo applicabili.

Articolo 18
Disposizioni attuative, transitorie e finali

1. Con provvedimento del Direttore Generale, nel rispetto delle competenze degli organi e delle strutture di Ateneo, sono adottati gli schemi contrattuali tipo, la scheda di qualificazione e sostenibilità economica, i modelli di piano economico-finanziario, le procedure operative, i criteri di monitoraggio e gli ulteriori strumenti necessari a garantire uniformità, semplificazione e corretta gestione dei rapporti disciplinati dal presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento si applica ai rapporti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché ai rinnovi e alle modifiche sostanziali dei rapporti preesistenti che comportino nuove attività, nuovi obblighi o modifiche rilevanti delle condizioni economiche o giuridiche.

3. I rapporti già approvati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano a essere disciplinati dalle disposizioni applicabili al momento della loro approvazione fino alla relativa conclusione, salvo quanto previsto dal comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizi e di formazione, emanato con D.R. n.

304/21 del 12 maggio 2021 e il Regolamento per le attività in conto terzi, emanato con D.R. n. 568/19 del 24 luglio 2019. I predetti Regolamenti continuano a trovare applicazione esclusivamente ai rapporti sorti durante il periodo di rispettiva vigenza.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, gli altri regolamenti di Ateneo e la normativa vigente. Restano ferme le specifiche regole dei programmi e degli organismi finanziatori, ove applicabili; in caso di incompatibilità, esse prevalgono sulle disposizioni del presente Regolamento nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

6. Il trattamento fiscale e contabile delle attività disciplinate dal presente Regolamento è determinato in relazione alla natura della singola operazione e secondo la normativa vigente. Le strutture competenti assicurano la corretta classificazione delle operazioni e la separata rilevazione delle attività aventi rilevanza commerciale ai fini fiscali.

7. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto e dal decreto rettorale di emanazione.